

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura entrano in vigore il 27 settembre 2022 e annullano e sostituiscono ogni precedente revisione. Sono consegnate unitamente alla ulteriore documentazione contrattuale avente ad oggetto la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale e sono comunque disponibili presso gli sportelli della Gruppo Nord Petroli S.r.l. (di seguito indicata per brevità Il Fornitore e/o GNP) e reperibili online, nella loro ultima revisione, all'indirizzo: www.gnpliceas.it

Ai fini della corretta interpretazione del Contratto (come successivamente definito), i termini e le espressioni di seguito elencati assumono il significato di seguito attribuito, rimanendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Anno contrattuale: periodo di 12 mesi che decorre dal giorno del mese di inizio della Fornitura.

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Bonus Sociale: sconto sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti che versano in condizioni di disagio economico e per quelli in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita.

Cliente finale o Cliente: persona fisica o giuridica che utilizza l'energia elettrica e/o gas esclusivamente per uso proprio.

Cliente finale domestico: Cliente finale di cui all'art. 2.3, lett. a) del TIV.

Cliente finale non domestico: per esclusione, il Cliente finale che non possa essere definito "Cliente finale domestico" ai sensi dell'art. 2.3, lett. a) del TIV.

Cliente di piccole dimensioni: Cliente finale con tutti i POD connessi in Bassa Tensione (BT) o con consumi di gas naturale complessivamente inferiori o uguali a 200.000 smc/a.

Cliente di grandi dimensioni: Cliente finale con almeno un POD connesso in Media Tensione (MT) o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 smc/a.

Cliente consumatore: Cliente finale, persona fisica, che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) e dell'art. 45, comma 1, lett. a) del Codice di Consumo.

Cliente non consumatore: il Cliente finale, persona fisica o giuridica, che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. c) e dell'art. 45, comma 1, lett. b) del Codice di Consumo.

Contatore o Gruppo di misura o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di gas naturale o di energia elettrica dell'utenza del Cliente finale.

Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico al Fornitore.

Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica (servizio esercitato in concessione ex. art. 9 del D.Lgs.79/1999)

Fascia Oraria F1: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;

Fascia Oraria F2: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato;

Fascia Oraria F3: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi;

Fascia Oraria F0: tutte le ore di tutti i giorni dell'anno inclusi i giorni festivi.

Fascia Oraria F23: ore comprese tra le 19:00 e le 8:00 di tutti i giorni feriali e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi. Questa fascia ora comprende tutte le ore incluse nelle due fasce F2 e F3.

Fascia Peak: ore comprese tra le 8:00 e le 20:00 nei giorni dal lunedì al venerdì

Fascia Off Peak: ore comprese tra le 20:00 e le 8:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore della giornata nei giorni di sabato e domenica

Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente.

Fattura di periodo: fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente.

Fornitore o GNP: Gruppo Nord Petroli S.r.l. (con sede in via per Olte, 40 - Borgo Valsugana), società attiva nella vendita di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 79/99 e di gas naturale a clienti finali ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000, soggetto che vende energia elettrica ai Clienti finali a condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le Parti.

GSE: Gestore Servizi Energetici S.p.A.

Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sono concordate liberamente tra le PARTI.

Mese contrattuale: ogni periodo di Fornitura con inizio alle ore 00.00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e termine alle ore 00.00 dell'ultimo giorno del medesimo mese (i termini "Mensile" e "Mensilmente" saranno interpretati di conseguenza).

Microimpresa: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Modulo di ripensamento: modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento.

Parti: qualora congiuntamente intesi. In caso di riferimento congiunto, il Fornitore ed il Cliente saranno denominati [Parti] e singolarmente [Parte].

POD (Point of Delivery): punto di fornitura di energia elettrica, inteso come luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le CGF. Le caratteristiche dei punti di prelievo sono descritte nella sezione "Dati del Cliente" della [Proposta di Contratto] o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

PdR (Punto di Riconsegna): punto di fornitura di gas naturale, inteso come luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le CGF. Le caratteristiche dei punti di prelievo sono descritte nella sezione "Dati del Cliente" della [Proposta di Contratto] o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

Servizio di tutela: è il servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA.

Servizio di salvaguardia: servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 73/2007.

SII (Sistema Informativo Integrato): piattaforma digitale per lo scambio sicuro e affidabile di dati tra tutti gli operatori del settore, istituita presso l'Acquirente Unico, di cui alla L. 129/2010.

S.M.I.: abbreviazione di successive modifiche ed integrazioni.

Trasportatore: persona giuridica che fornisce il servizio di trasporto del gas naturale (SNAM S.p.A) o il servizio di trasporto dell'energia elettrica (TERNA S.p.A) attraverso la rete di trasporto nazionale.

UdR: utente del bilanciamento. E' l'utente del servizio di trasporto e bilan-

ciamento che ha concluso un contratto con SNAM Rete Gas che è Responsabile del Bilanciamento.

UDD: utente del dispacciamento. Sono produttori, clienti finali o grossisti con cui Terna S.p.A. regola il servizio di dispacciamento.

UdD: utente della distribuzione. E' il soggetto titolare di un contratto per il servizio di distribuzione.

Utenza: il luogo (immobile, ecc) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene prelevata l'energia elettrica.

Voltura: cessazione della Fornitura per variazione del Cliente finale titolare del POD e/o PdR senza disallineamento del POD e/o PdR stesso.

1. Riferimenti normativi

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi:

- DPR n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 e s.m.i. (DPR 131/86);
- Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (L. 481/95);
- Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98);
- Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00);
- Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D.Lgs. 231/2002);
- Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99);
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);
- Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01);
- Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01);
- Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 e s.m.i. (Direttiva 2003/87/CE);
- Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 e s.m.i. (D. Lgs. 52/04);
- Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04);
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 e s.m.i. (L. 311/04);
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 e s.m.i. (Legge Finanziaria per l'anno 2005);
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento Ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo);
- Delibera ARERA n. 108 del 06 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha approvato il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (Codice di rete);
- Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
- Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
- Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006 pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06), che ha approvato le "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (Allegato A alla Del. 111/06);
- Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06);
- Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. MISE 31/07/2009);
- Direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 05 giugno 2006 e s.m.i. (Direttiva 2009/28/CE);
- Delibera ARERA n. 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09), che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)" (TIS);
- Delibera ARERA ARG/elt 104 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11);
- Delibera ARERA n. 301 del 19 luglio 2012 pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/ee), che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73107" (TIV);
- Delibera ARERA n. 402 del 26 settembre 2013 pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale" (TIBEG);
- Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas);
- Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com);
- Delibera ARERA 398/2014/R/ee del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/ee);
- Delibera ARERA n. 501 del 16 ottobre 2014 pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com), che ha approvato la "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" (Bolletta 2.0);
- Delibera ARERA n. 258 del 29 maggio 2015 pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il "Testo integrato morosità elettrica" (TIMOE);
- Delibera ARERA 487/2015/R/ee del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/ee);
- Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
- Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com);
- Delibera ARERA n. 209 del 5 maggio 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com) che ha approvato il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (TICO);
- Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/gas);
- Delibera ARERA n. 413 del 21 luglio 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di

energia elettrica e di gas naturale" (TIQV);

- Delibera ARERA n. 463 del 4 agosto 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" (TIF);
- Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);
- Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);
- Delibera ARERA n. 593 del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il "Testo integrato del sistema indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND);
- Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D. Lgs. 101/2018);
- Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
- Delibera ARERA 114/2019/R/gas del 28 marzo 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 29 marzo 2019 e s.m.i. (Del. 114/2019/R/com), che ha approvato la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG);
- Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);
- Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);
- Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 570/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG);
- Delibera ARERA n. 566 del 23 dicembre 2019 pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 566/2019/R/ee), che ha approvato il "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2016-2023" (TIQE);
- Delibera ARERA n. 568 del 27 dicembre 2019 pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 568/2019/R/ee), che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (TIT);
- Delibera ARERA n. 51 del 2 febbraio 2018 pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 51/2018/R/com), che ha approvato il "Regolamento di funzionamento del Portale Offerte di cui all'articolo 1, comma 61 della Legge 124/2017" (Portale Offerte);
- Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

2. Oggetto del Contratto e Documenti Contrattuali

2.1 Le seguenti condizioni generali di fornitura disciplinano i rapporti in essere tra il Cliente che ha sottoscritto la "Proposta di Contratto" e il Fornitore.

2.2 La fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è disciplinata:

- dalle presenti "Condizioni Generali di Fornitura" [CGF],
 - dalle "Condizioni Tecnico-Economiche" [CTE] che unitamente alle
 - "[Proposta di Contratto]" [PdC] e
 - agli ulteriori documenti ad essi allegati e negli stessi richiamati costituiscono il "Contratto di Fornitura" di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale stipulato tra il Cliente, di seguito anche solo Contratto. In caso di contrasto tra CGF e CTE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
- 2.3** Oggetto del "Contratto di Fornitura" di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale è la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, da parte del Fornitore al/i punto/i di fornitura del Cliente come identificato/i nella relativa "[Proposta di Contratto]" per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nella medesima "[Proposta di Contratto]".

2.4 Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di fornire in esclusiva l'energia elettrica e/o gas naturale al/i punto/i di fornitura di cui sopra per il periodo contrattualmente convenuto.

2.5 Il servizio di vendita dell'energia elettrica e/o gas naturale è regolato oltre che dalle presenti CGF anche dalle norme emanate da ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

2.6 Con la conclusione del Contratto, il Fornitore si impegna a somministrare al Cliente, che si obbliga a prelevare, presso i POD e/o PdR riportati nella sezione "Dati del Cliente" della [Proposta di Contratto], l'energia elettrica e/o gas naturale necessaria a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l'intero fabbisogno di quest'ultimo.

2.7 Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo dell'energia elettrica, compresa la responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed atengono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore o il Trasportatore, al quale ciascun POD e/o PdR è collegato.

2.8 I POD e/o PdR del Cliente, relativi alla fornitura oggetto del presente Contratto, dovranno essere già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegati alla rete, il Fornitore si riserva la possibilità di non dar corso al Contratto oppure di dare esecuzione al medesimo solo in seguito all'attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).

2.9 Aogo a carico del Cliente i costi derivanti dall'allaccio e dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'avvio e l'esercizio della fornitura.

2.10 La somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale avviene in modo continuo, senza interruzioni, salvo quanto in seguito meglio specificato, alle condizioni tutte di cui alla richiesta di fornitura ed in conformità alle disposizioni vigenti emanate dalla ARERA.

3. Gerarchia dei documenti del Contratto

3.1 In caso di incompatibilità o contrasto tra le disposizioni di due o più documenti del Contratto, l'ordine di prevalenza decrescente tra i documenti che lo compongono sarà il seguente:

- PdC
- CTE
- CGF
- Ulteriori documenti

4 Conclusione del Contratto

4.1 Il Cliente richiede al Fornitore la conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione con firma autografa della [Proposta di Contratto] e delle [CGF].

4.2 Salvo patto contrario, la [Proposta di Contratto] del Cliente è liberamente valutata dal Fornitore, con riguardo alle caratteristiche e alle esigenze del proponente.

Resta inteso tra le Parti che l'avvio e il mantenimento della fornitura del servizio sono in ogni caso subordinate e condizionate:

- all'esito favorevole delle verifiche relative alla fattibilità tecnica e alla affidabilità finanziaria del Cliente che il Fornitore si riserva di effettuare;
- all'attivazione da parte del Distributore del servizio di distribuzione presso il punto di prelievo (di seguito POD e/o PdR);
- alla circostanza che il POD e/o PdR non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di distribuzione o non sia pervenuta al Distributore, in relazione al medesimo, una richiesta di sospensione. In tal caso, ai sensi dell'art. 6.2 della Delibera ARG/elt 04/08 dell'ARERA, il Fornitore si riserva la facoltà di revocare, se già inoltrata, la richiesta di switching inoltrata al SII;
- alla circostanza che il Cliente non versi in stato di morosità, non sia stato in precedenza moroso e/o abbia adempiuto, anche solo occasionalmente, con ingiustificato ritardo alle proprie obbligazioni di carattere pecuniario;
- al ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del Servizio che il Cliente deve trasmettere;
- alla circostanza che la richiesta di fornitura riguardi aree territoriali servite dal Fornitore.

La fornitura avverrà in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei tempi tecnici richiesti dal Distributore anche ai fini del subentro nelle forniture.

4.3 Il Fornitore informerà il Cliente dell'accettazione della Proposta di Contratto con la [Lettera di conferma attivazione fornitura] entro il termine di **45 giorni** dalla sua ricezione. Qualora la [Proposta di Contratto] non venga accettata dal Fornitore entro tale termine, la stessa s'intenderà senz'altro inefficace.

4.4 Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al periodo che precede nulla il Cliente potrà pretendere nei confronti del Fornitore medesimo per qualsivoglia titolo e/o ragione.

4.5 Il Contratto annulla e sostituisce ogni precedente contratto, accordo, patto ed intesa anche verbale di qualsiasi tipo e genere, esso costituisce la totalità degli accordi intercorsi tra il Cliente e il Fornitore.

5 Attivazione della fornitura

5.1 La fornitura di energia elettrica avrà inizio dalla data di attivazione comunicata dal Fornitore nella [Lettera di conferma attivazione fornitura] trasmessa al Cliente. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il Cliente ne sarà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o email/PEC.

5.2 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su di un POD e/o PdR attivo, senza alcuna interruzione del servizio, il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e, nel contempo, comunicare l'autolettura rilevata. Il subentrante dovrà, stipulare, in ogni caso, un nuovo contratto e presentare i documenti richiesti dal Fornitore. Nell'ipotesi di cui al periodo che precede l'avvio della fornitura coinciderà con la data di voltura secondo la normativa vigente. Il Fornitore non garantisce che l'avvio della fornitura corrisponderà alla data di rilevazione dell'autolettura o della richiesta di voltura. Il Fornitore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, informandone il Cliente, e, conseguentemente di procedere alla risoluzione del Contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD e/o PdR interessato.

6 Diritto di ripensamento

6.1 La richiesta di fornitura, contenuta nell'apposito modulo sottoscritto dal Cliente, si intende irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile. È fatta, in ogni caso, salva la possibilità del Cliente, che ne abbia diritto, di esercitare il diritto di ripensamento senza oneri come previsto dall'art. 12 del Codice di Condotta Commerciale allegato alla Delibera ARG/com 366/18 ARERA.

6.2 Qualora la [Proposta di Contratto] sia sottoscritta dal Cliente, che riveste la qualità di consumatore/microimpresa, in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore oppure a distanza, lo stesso potrà recedere dal Contratto senza oneri di alcun tipo entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della sua conclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 53 del Codice del consumo, con le modalità di cui di seguito indicate:

- manifestando la sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC da inviarsi al Fornitore;
- o, in alternativa, inviando l'apposito modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento, allegato al Contratto, utilizzando uno dei canali di comunicazione ivi indicati.

6.3 Il Fornitore darà seguito all'esecuzione del Contratto una volta decorso l'intervallo di tempo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo che il Cliente non ne richieda l'esecuzione prima che sia scaduto il termine per l'esercizio del diritto predetto.

6.4 La richiesta di cui al periodo che precede potrà determinare un anticipo dell'inizio della fornitura rispetto alle normali tempistiche del Fornitore. Questi non garantisce, in tal caso, né l'inizio della fornitura entro i termini previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento né comunque un'anticipazione della stessa rispetto alle normali tempistiche adottate.

6.5 Anche nell'ipotesi in cui il Cliente richieda l'esecuzione del Contratto prima che sia trascorso il termine per l'esercizio del ripensamento, quest'ultimo potrà comunque esercitare il diritto predetto. In tale ipotesi, però, il Cliente, qualora la fornitura non sia ancora iniziata, sarà comunque tenuto a rimborsare gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore con una somma pari al contributo in quota fissa usualmente applicato dall'Esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV. Nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa.

6.6 In caso di esercizio del diritto di ripensamento, su specifica richiesta del Cliente la fornitura avviata potrà essere garantita per il tempo strettamente necessario a permettere un nuovo cambio di Fornitore o la sospensione del POD e/o PdR da parte del soggetto che eroga il servizio di maggior tutela.

7 Recesso - Clausola Risolutiva Espressa

7.1 Il Cliente di Piccole Dimensioni (Retail) può recedere unilateralmente dal Contratto per cambiare Fornitore in qualsiasi momento con un preavviso pari a 20 giorni. A tal fine, nell'ipotesi di cui al periodo che precede, il Cliente è tenuto, in occasione della stipula di nuovo Contratto con nuovo Fornitore, a rilasciare a quest'ultimo (Fornitore subentrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il Fornitore subentrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, mediante l'invio della richiesta di switching al SII, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.

7.2 Il Cliente di Grandi Dimensioni, fatto salvo quanto eventualmente indicato nelle CTE, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso per cambiare Fornitore decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'attivazione della fornitura

e con un preavviso di 6 (sei) mesi. Qualora il Cliente non rispetti i termini di preavviso per il recesso, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese di fornitura, calcolato come media degli importi delle fatture emesse dal Fornitore nel corso degli ultimi 12 mesi di fornitura o, nel caso di minor durata del rapporto, come media degli importi delle fatture emesse nel corso del periodo di fornitura. Nel caso di fornitura non ancora iniziata, la penale sarà pari ad un importo mensile di fornitura stimato sulla base di un consumo pari ad un dodicesimo del consumo annuo dichiarato dal Cliente nella [Proposta di Contratto]. In tal caso faranno fede i valori delle singole componenti economiche espressamente indicate nell'offerta e/o valevoli nel corso del mese di sottoscrizione dell'offerta. Resta comunque inteso e convenuto che tutti gli oneri sostenuti e/o da sostenersi da parte del Fornitore per assicurare l'erogazione della fornitura saranno comunque addebitati al Cliente in aggiunta alla penale come sopra calcolata. In ogni caso il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo Contratto, a rilasciare al nuovo Fornitore (Fornitore subentrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il Fornitore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Cliente DI GRANDI DIMENSIONI ha, in alternativa, la facoltà di comunicare la propria volontà di recedere dal Contratto di fornitura direttamente al Fornitore uscente. In tal caso la comunicazione dovrà pervenire al Fornitore in forma scritta mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

7.3 Il Cliente DI PICCOLE DIMENSIONI potrà recedere unilateralmente dal Contratto per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, con un termine di preavviso pari a 20 giorni, inviando una comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

7.4 Il Cliente DI GRANDI DIMENSIONI potrà recedere unilateralmente dal Contratto per cessazione della fornitura in qualunque momento, inviando una comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In tale ipotesi il Cliente DI GRANDI DIMENSIONI sarà tenuto al pagamento dei kWh non consumati e/o ai volumi di gas naturale non acquistati relativi a 12 (dodici) mesi di fornitura in base alle previsioni di consumo dichiarate dal Cliente in sede di Proposta di Contratto, oltre che della penale come sopra quantificata al punto 8.2 delle seguenti condizioni, fermo il diritto del Fornitore di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta comunque inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal Fornitore per assicurare la fornitura al Cliente saranno comunque addebitati in aggiunta a quanto sopra stabilito.

7.5 Nel caso di forniture stagionali o ricorrenti, per le quali il Cliente stipula un Contratto di durata inferiore all'anno, è escluso il diritto di recesso. Nel caso di forniture rivolte alla Pubblica Amministrazione il diritto di recesso è disciplinato secondo le procedure di affidamento del servizio di volta in volta previste.

7.6 Il Fornitore potrà recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più POD e/o PdR, con un preavviso di 6 (sei) mesi.

7.7 Il periodo di preavviso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione, inviata mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con la quale il Fornitore manifesta detta intenzione.

7.8 Il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al Cliente, qualora si verifichi, in relazione alla posizione di quest'ultimo, anche una sola delle seguenti circostanze:

- inizio di una azione esecutiva a carico del Cliente o di un procedimento per la sua messa in liquidazione;
- interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;
- non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto;
- inadempienza da parte del Cliente ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di costituzione in mora da parte del Fornitore;
- cessione del Contratto a terzi da parte del Cliente in violazione di quanto previsto nelle presenti CGF;
- ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura, previa costituzione in mora del Cliente ai fini della sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalle disposizioni adottate dall'ARERA;
- modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che ne possano ridurre o far venire meno l'affidabilità economica e/o finanziaria;
- prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o gas naturale a danno del Fornitore e/o del Distributore e/o del Trasportatore;
- qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore e il Cliente domestico e/o di non grande dimensioni non lo ricostituiscia entro i successivi 30 (trenta) giorni alla richiesta;
- manomissione delle apparecchiature di misura dei consumi o sottrazione di energia elettrica e/o gas naturale non misurata;
- in caso di garanzia personale prevista dal Contratto, mancato rilascio oppure mancata o ridotta reintegrazione della garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale della stessa;
- cessione del contratto o rivendita di energia elettrica e/o gas naturale a terzi da parte del Cliente in violazione di quanto disposto dal successivo art. 25.2.

7.9 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell'accordo imputabile al Cliente medesimo.

8 Aspetti della Somministrazione - Qualità dei servizi

8.1 Il Cliente accetta che le prestazioni oggetto del Contratto siano erogate dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, con le modalità ritenute, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, più idonee e opportune.

8.2 Il Fornitore si riserva di affidare, in tutto o in parte, l'esecuzione della propria prestazione a operatori terzi da esso autorizzati senza alcun obbligo di preavviso del Cliente.

8.3 Il Fornitore declina ogni responsabilità per qualsiasi pregiudizio dovesse derivare al Cliente in caso di utilizzo erraneo e/o inappropriato dei servizi e/o degli apparati messi a disposizione dal Fornitore e/o, comunque, qualora non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente impartite da quest'ultimo.

8.4 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli attinenti alle variazioni della potenza erogata, le micro interruzioni nell'erogazione dei servizi, la modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, la manutenzione della rete) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore, ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore. Per ogni questione attinente alla qualità della somministrazione il Cliente s'impegna, pertanto, a rivolgere le proprie richieste ed eventuali lamentele direttamente al Distributore, con esonero di responsabilità da parte del Fornitore.

8.5 Il Cliente dichiara e riconosce espressamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, anche senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore e/o a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, non gli conferiranno in alcun caso il diritto ad avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o di ridurre e/o di sospendere i pagamenti dovuti a quest'ultimo.

8.6 Nei casi di cui al punto 8.4 e 8.5 delle presenti condizioni, l'interruzione e/o la ridotta erogazione della Fornitura non potranno costituire causa di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto al Fornitore, per tali ragioni, di assicurare o garantire modalità alternative di somministrazione.

8.7 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente e preventivamente al Fornitore ogni modifica riguardante le modalità di utilizzo dell'energia elettrica, la somministrazione, la destinazione d'uso, l'eventuale cambio di ragione sociale e/o la propria tipologia societaria e ogni altro ulteriore elemento riguardante la Fornitura.

9 Mandati

9.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito mandato, ai sensi dell'art. 1705 codice civile, al Fornitore o ad altra società da questi designata:

- per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento e - qualora fosse contemplato - per lo scambio dell'energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il Distributore in relazione all'energia elettrica prelevata presso i POD oggetto del Contratto;
- per la stipula dei contratti di distribuzione e/o trasporto e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Snam S.p.A. e con il Distributore in relazione al gas naturale prelevato presso i PdR oggetto del Contratto;

9.2 Il Cliente si impegna inoltre, previa richiesta del Fornitore, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l'espletamento delle attività previste al comma precedente, nel rispetto di quanto contemplato dalla normativa o richiesto dai gestori di rete competenti.

9.3 Qualora, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al Distributore siano difformi da quelli comunicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente dandone comunque notizia al medesimo. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato nella [Proposta di Contratto] in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il Fornitore potrà riaddebitare al Cliente i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato per le dichiarazioni inesatte, false o mendaci del Cliente.

9.4 In difformità da quanto sopra previsto, si precisa che, qualora i dati relativi alla potenza impegnata e alla tensione di fornitura che risultano al Distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente, il Fornitore darà prevalenza alle risultanze del Distributore.

9.5 Fatto salvo il mantenimento delle condizioni economiche applicate è facoltà del Fornitore poter cambiare l'UDD (Utente del Disaccoppiamento) e/o l'UdB (Utente del Bilanciamento) e/o l'UdD (Utente della Distribuzione) senza necessità di preventiva notifica al Cliente.

10 Mandati Importazione e Approvvigionamento di Energia Elettrica

10.1 Il Cliente, relativamente ai POD indicati nella documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, conferisce mandato irrevocabile e in via esclusiva al Fornitore, o a soggetto dallo stesso delegato, per tutta la durata del Contratto, affinché questi partecipino in nome proprio e per conto del Cliente all'assegnazione, da parte del GSE, e/o di altro organismo competente, di:

- energia elettrica di produzione CIP 6;
- oppure partecipino a aste e/o gare per:
- l'approvvigionamento di energia elettrica;
- i diritti di importazione;

o ogni altra procedura avente come oggetto l'assegnazione di energia elettrica a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.

10.2 In relazione a quanto previsto nel periodo che precede, il Cliente rinuncia, per l'intera durata del Contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d'ora, a sottoscrivere e consegnare al Fornitore tutta la documentazione eventualmente necessaria ai mandatarî per consentire loro le suddette partecipazioni.

10.3 Le PARTI danno atto che, ai fini della determinazione del prezzo di somministrazione, si è tenuto conto della eventuale assegnazione di energia elettrica di produzione CIP6 e/o della eventuale energia elettrica assegnata tramite aste e/o gare e dei diritti di importazione relativamente ai dati riportati nella sezione "Dati del Cliente" della [Proposta di Contratto] o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, da quest'ultimo.

10.4 I corrispettivi indicati nell'allegato delle condizioni tecnico economiche includono i benefici derivanti dall'assegnazione di diritti di importazione e CIP6. La valorizzazione di tali benefici è subordinata al permanere sulle assegnazioni Import e CIP6, per tutti gli anni di durata del Contratto, delle medesime regole e meccanismi di assegnazione. In caso di modifiche, anche parziali di tali regole, il Fornitore e il Cliente ridefiniranno l'importo dei predetti benefici sulla base di un equo contemperamento dei reciproci interessi.

11 Mandato alla Connessione - Oneri di Connessione - Prestazioni

11.1 Il Cliente, in assenza di connessione alla rete di distribuzione, è tenuto a versare al Fornitore un contributo, quantificato dal Distributore, per la realizzazione dei necessari interventi tecnici. La realizzazione degli interventi predetti avverrà successivamente all'accettazione del preventivo emesso dal Distributore e, salvo diverso accordo scritto, al pagamento del contributo ivi previsto, nonché al rilascio dei necessari permessi da parte del Cliente e/o degli enti preposti.

11.2 Sono da considerarsi a carico del Cliente gli oneri relativi all'attivazione della fornitura comunque specificati nel Contratto comprensivi degli importi addebitati al Fornitore da parte del Distributore.

11.3 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dal TIC. Inoltre il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore un compenso di importo pari al contributo in quota fissa previsto dal TIV, come aggiornato dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni da compensare, ai sensi del periodo che precede, la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, la variazione di potenza di un POD già attivo.

11.4 Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera 198/11 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto ivi previsto, dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite il Fornitore - o altra società individuata dallo stesso - che opereranno in qualità di mandatarî. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale resta fermo in capo al Cliente l'obbligo

go di somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 del Codice Civile, e il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della delibera 199/11 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni, ricomprese tra quelle considerate nel periodo che precede, la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, la variazione di potenza di un sito già attivo. Il Fornitore terminerà di dar seguito alle richieste del Cliente alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del contratto.

11.5 Per ciascuna operazione di cui ai precedenti paragrafi, il Cliente è tenuto al pagamento al Fornitore di un importo pari a quanto eventualmente addebitato a quest'ultimo dal Distributore, oltre a quanto previsto a suo carico per la gestione amministrativa della pratica da parte del Fornitore.

11.6 Fermo quanto spettante al Distributore e/o Trasportatore in virtù dei relativi listini, gli eventuali oneri amministrativi di volta in volta dovuti al Fornitore per la gestione amministrativa delle pratiche sono pubblicati sul sito internet www.gnplucegas.it.

11.7 Alla data di cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto, il Fornitore smetterà di dare seguito alle richieste del Cliente, fermo restando il diritto del medesimo a percepire il compenso per l'attività svolta fino al momento della cessazione e non ancora saldato dal Cliente.

12 Durata e Decorrenza del Contratto - Condizioni per l'esecuzione della fornitura

12.1 La durata del Contratto è a tempo indeterminato, fatta salva una diversa durata stabilita nell'allegato CTE, con efficacia a decorrere dalla data di inizio della fornitura comunicata dal Fornitore al Cliente.

12.2 L'esecuzione del Contratto avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di switching/attivazione/fornitura. Nel caso in cui la procedura di switching / attivazione non vada a buon fine il Fornitore si impegnerà a contattare il Cliente affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del perfezionamento della procedura.

12.3 La decorrenza della fornitura per ciascun POD e/o PdR sarà differita alla prima data utile successiva, e tale data verrà comunicata dal Fornitore, qualora quella inizialmente prevista non fosse compatibile con la data di attivazione del servizio di trasmissione e/o di distribuzione dell'energia elettrica oppure non fosse compatibile con i termini del contratto che il Cliente ha in essere con il precedente Fornitore.

12.4 Il Fornitore, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non accettare la [Proposta di Contratto], quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali non sussistano i requisiti per dare seguito all'erogazione di energia elettrica.

12.5 Le PARTI convengono che l'esecuzione del Contratto è in ogni caso condizionata, nell'esclusivo interesse del Fornitore:

- all'inesistenza di precedenti morosità del Cliente nei confronti del Fornitore o di altre società riconducibili al Gruppo GNP;
- alla positiva verifica da parte del Fornitore della situazione creditizia del Cliente e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) nonché del rispetto delle condizioni limitative relative all'applicabilità dell'offerta descritte nelle CTE;
- all'attivazione dei servizi di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori per l'allaccio;
- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione a cui il Cliente è allacciato.

12.6 In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di POD e/o PdR, qualora le condizioni citate al precedente comma si verificassero solo per una parte degli stessi, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.

12.7 Qualora, nonostante quanto sopra, il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due PARTI.

12.8 Nel caso di Cliente già servito da altro soggetto, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore riceverà informazione in merito alle seguenti circostanze:

- se il POD e/o PdR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
- se per il medesimo POD e/o PdR sia in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
- sul mercato di provenienza del POD e/o PdR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- sulle eventuali date delle richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- sulle eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching.

Qualora, a seguito delle informazioni ricevute il Fornitore decida di non dar seguito allo switching, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore verranno meno.

12.9 L'esecuzione del Contratto è inoltre condizionata al fatto che al momento della richiesta di switching, il Fornitore non abbia notizia che: i) il Cliente richiedente sia stato in precedenza titolare del medesimo POD e/o PdR o di un altro POD e/o PdR interrotto a seguito di morosità e/o per il quale risultino eventuali importi insoluiti; ii) il POD e/o PdR rientra tra quelli per i quali il Cliente ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia.

12.10 Qualora il Fornitore riceva notizie in ordine alla sussistenza di una delle circostanze di cui al punto 12.9, si riserva di non dare esecuzione al Contratto. In tal caso, verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il Fornitore precedente.

13 Indennizzi automatici

13.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale per i Clienti di Piccole Dimensioni serviti sul Mercato libero, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico secondo quanto indicato nell'allegato [Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi del TIQV].

13.2 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

14 Bonus sociale - Assicurazione Gas

Bonus sociale

14.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.

14.2 Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.

14.3 Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Assicurazione Gas

14.4 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas.

14.5 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. I dettagli sulle norme che regolano l'assicurazione possono essere visionati sul sito www.gnplucegas.it, dove è possibile scaricare gli allegati relativi al contratto di assicurazione e al modulo di denuncia di sinistro.

15 Responsabilità del Cliente

15.1 Il Cliente è responsabile dell'integrità e della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del Distributore installati presso il POD e/o PdR. Gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occuparli. Il Cliente è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissione delle apparecchiature del Distributore, salvo che dimostri la propria estraneità all'accaduto.

15.2 Il Cliente è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura riferito al POD e/o PdR, strumento atto a garantire la corretta individuazione dei prelievi, in ossequio alle norme vigenti, di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto dalle disposizioni regolatorie adottate dall'ARERA. Il Cliente terrà indenne e manlevato il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo e lo solleva da qualsiasi pregiudizio di carattere economico dovesse allo stesso derivare per propria negligenza e imprudenza. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il Cliente ne darà preventiva comunicazione al Fornitore. L'affidamento a terzi dei servizi di gestione e manutenzione non esonerà il Cliente dalla responsabilità e dell'obbligo di manleva nei confronti del Fornitore previsti nei commi che precedono.

15.3 Ogni modifica all'impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata al Fornitore dal Cliente e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolatorie.

15.4 L'energia elettrica e/o gas naturale non può essere utilizzata in ubicazione e per usi diversi da quelli previsti dal Contratto, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

16 Responsabilità del Fornitore

16.1 Il Fornitore non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall'energia elettrica e/o gas naturale somministrato, essendo lo stesso Fornitore persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e/o distribuzione.

16.2 In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal Cliente che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del Distributore o di terzi non sarà ascrivibile al Fornitore, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva.

16.3 Il Fornitore non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del Cliente dal contratto di fornitura di energia elettrica con il precedente Fornitore. Sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o il Trasportatore, e/o qualsiasi altro soggetto avente titolo, dovesse richiedere al Fornitore a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto.

16.4 Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scopieri, a esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del Fornitore o a risoluzione del contratto.

17 Misura dei Consumi - Autolettura - Verifica contatore - Adeguamenti - Modalità di consegna del gas - Misura del gas

17.1 Il Distributore è responsabile dell'attività di misurazione dei consumi presso il POD e/o PdR, che avverrà, di regola, mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal medesimo secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente sopravvenute in vigore del rapporto contrattuale.

17.2 Il Cliente è tenuto a garantire, in ogni caso e senza eccezione alcuna, l'accesso al Contatore da parte del Distributore nonché a segnalare qualsiasi irregolarità, pena il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore e dal Distributore, oltre all'irrogazione di ogni eventuale ulteriore sanzione, se del caso anche di carattere penale.

17.3 Eventuali errori di misurazione, sia in eccesso che in difetto, derivanti da qualsivoglia causa, daranno luogo ai necessari conguagli.

17.4 Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del Distributore ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.

17.5 Il Cliente titolare di POD e/o PdR non dotato/i di Contatore elettronico ha la possibilità di effettuare l'autolettura, con i tempi e le modalità indicate in fattura dal Fornitore.

17.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso, al più tardi, entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

17.7 L'autolettura così comunicata è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui non fosse coerente con i consumi storici o con il dato di misura fornito dal Distributore. L'eventuale erroneità dei dati comunicati con l'autolettura potrà dar luogo all'addebito al Cliente dei costi sostenuti dal Distributore per le opportune correzioni dei dati stessi.

17.8 Il Distributore può, in ogni momento, sottoporre il Contatore alle opportune verifiche e disporre la sostituzione, accollandosi tutte le relative spese. In caso di malfunzionamento o di guasto del Contatore, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi ai sensi della vigente normativa.

17.9 In ogni momento il Cliente e il Fornitore, anche disgiuntamente, possono richiedere al Distributore la verifica del Gruppo di Misura per accertarne il corretto funzionamento e dar seguito, ove necessario, alla ricostruzione dei consumi.

17.10 Qualora il Cliente decida di optare per la possibilità di cui al periodo che precede dovrà comunque presentare la richiesta al Fornitore che indicherà a quest'ultimo il costo dell'intervento e a inoltrare la richiesta al Distributore. Il Cliente ha diritto di essere presente personalmente alla prova di verifica, ove lo richieda espressamente.

17.11 Se dalla verifica dovesse risultare uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che si occuperà anche della ricostruzione dei consumi. A seguito della comunicazione da parte del Distributore dei quantitativi così ricalcolati, il Fornitore informerà per iscritto il Cliente dell'esito della verifica e conguaglierà gli importi erroneamente fatturati. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

17.12 Per contro, qualora l'esito della verifica evidenzii una misurazione entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, le relative spese saranno addebitate al Cliente per un importo pari a quello addebitato al Fornitore dal Distributore per la predetta operazione di controllo.

17.13 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso all'esito della verifica in contraddittorio.

17.14 Modalità di misura dell'energia elettrica

17.14.1 Nel caso in cui presso il POD non sia installato un contatore dotato di gruppo di misura abilitato a rilevare il consumo orario o per fasce, il corrispettivo per l'acquisto della materia prima energia elettrica sarà di tipo monorario, salvo specifiche pattuizioni definite nelle CTE.

17.14.2 Nel caso in cui presso il POD sia installato un contatore dotato di gruppo di misura abilitato a rilevare il consumo orario o per fasce, il corrispettivo per l'acquisto della materia prima energia elettrica avverrà per fasce orarie definite secondo la regolazione vigente, salvo specifiche pattuizioni definite nelle CTE.

17.14.3 Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del Cliente, anche per disposizioni di ARERA, venga modificata da monoraria a fasce, il corrispettivo applicato per l'energia sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore sia stato sostituito dal Distributore, purché la sostituzione sia avvenuta entro il 15 del mese; qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15, il trattamento orario o per fasce sarà applicato dal primo giorno del secondo mese successivo.

17.15 Modalità di consegna del gas e misura del gas

17.15.1 Il valore di pressione minima di consegna del gas naturale somministrato sarà conforme alle specifiche di pressione stabilite dal DISTRIBUTORE LOCALE/TRANSPORTATORE e pubblicate sul sito internet di quest'ultimo. Qualora il gas naturale somministrato risulti non conforme alle specifiche di pressione suddette, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRANSPORTATORE affinché si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al DISTRIBUTORE LOCALE/TRANSPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.

17.15.2 L'unità di misura dei volumi del gas naturale è il metro cubo, alle condizioni standard, ossia: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).

18 Fatturazione

18.1 Fatte salve diverse disposizioni di legge, la fatturazione dei consumi di energia elettrica avviene con la periodicità minima di seguito indicata:

- bimestrale per POD/PdR usi domestici;
- bimestrale per:
 - POD usi non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW
 - PDR usi diversi e PDR Condomini usi domestici con consumi fino a 5.000 Smc/a;
- mensile per:
 - POD non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW;
 - PDR usi diversi e PDR Condomini usi domestici con consumi > 5.000 Smc/a

18.1.1 La fatturazione degli importi dovuti per oneri fiscali, penali, conguagli ed ogni altro importo dovuto al Fornitore, anche in qualità di sostituto d'imposta, potrà avvenire anche con periodicità e frequenza differenti.

18.1.2 Qualora il Distributore non renda disponibili al Fornitore i dati di consumo del Cliente in tempi compatibili con la data di fatturazione, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare una somma in acconto sulla base di consumi stimati, salvo successivo conguaglio sulla base dei dati validati del Distributore. La stima, qualora non fosse resa disponibile dal Distributore, verrà effettuata prendendo a riferimento i consumi storici del Cliente, se disponibili, oppure il consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente. Per la fornitura di energia elettrica il calcolo avverrà assumendo che il consumo si mantenga costante nell'arco dell'anno (criterio pro-die mentre per la fornitura di gas naturale il consumo presunto sarà calcolato mediante l'applicazione dei profili di prelievo standard come definiti dal TISG).

18.2 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla Fornitura intervenute all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera.

18.3 Contenuto della fattura ed elementi di dettaglio

18.3.1 La fattura è ordinariamente costituita dalla c.d. Bolletta Sintetica che rappresenta il documento fiscale completo di tutte le informazioni essenziali, ai sensi degli artt. 4 e 5 della "Bolletta 2.0". Fermo restando quanto sopra, per ogni fattura emessa sono comunque disponibili i relativi Elementi di Dettaglio.

18.3.2 Detti elementi di dettaglio possono essere richiesti anche agli sportelli del Fornitore presenti sul territorio, al numero 0461-753159 o all'indirizzo email assistenzaclienti@gnplucegas.it.

18.3.3 Insieme ai corrispettivi per i consumi, agli oneri fiscali e alle eventuali penali previste nel Contratto, potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi accessori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per servizi ulteriori erogati dal Fornitore su richiesta del Cliente, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore a favore del Cliente e i corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie svolte dal Distributore e/o dal Fornitore.

18.4 Recapito della fattura

18.4.1 La fattura, valida ai fini fiscali, è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema Di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, è resa disponibile, nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente, verrà comunque inviato tramite posta elettronica all'indirizzo email di cui il Cliente abbia dato i riferimenti al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o anche successivamente. In assenza di tali indirizzi, tramite posta ordinaria. In ogni caso il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento a mezzo posta elettronica o in forma cartacea. La rinuncia è reversibile.

18.5 Guida alla lettura della bolletta

18.5.1 Per il Cliente è disponibile sul sito www.gnplucegas.it la guida alla lettura delle voci di spesa propria di ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

19 Condizioni economiche

19.1 Alla fornitura sono applicate le condizioni economiche dell'offerta sottoscritta dal Cliente, così come specificata nelle relative CTE.

19.2 Il Prezzo fatturato sarà quindi comprensivo di tutte le componenti indicate nelle predette Condizioni Tecniche Economiche, che costituiscono parte integrante del Contratto.

19.3 Gli importi dovuti sono calcolati al netto di IVA, delle accise, di eventuali addizionali e di ogni altro onere fiscale applicabile alla fornitura di

energia elettrica e/o gas naturale.

19.4 Nel caso in cui nelle CTE non fosse espressamente prevista la modalità di rinnovo delle condizioni economiche in essere, il Fornitore provvederà di volta in volta a comunicare per iscritto al Cliente le nuove condizioni economiche applicabili al Contratto, entro i seguenti termini:

- entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di scadenza delle condizioni economiche in essere, in caso di Clienti di grandi dimensioni;
- ai sensi del successivo art. 20.4, in caso di Clienti retail.

Alla scadenza delle condizioni economiche in essere, ove il Cliente o il Fornitore non abbiano previamente comunicato formalmente all'altra Parte di voler recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 7 il Contratto continuerà a produrre i propri effetti alle nuove condizioni economiche comunicate dal Fornitore.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui nelle CTE non fosse espressamente prevista la modalità di rinnovo delle condizioni economiche in essere e il Fornitore non comunicasse al Cliente le nuove condizioni economiche si intenderanno espressamente prorogate per un periodo di durata pari a quello delle ultime condizioni economiche scadute. In caso di sottoscrizione, in corso di Contratto, di una nuova offerta (Ricontrattualizzazione), le relative condizioni economiche decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione o dalla diversa data specificata nell'offerta sottoscritta.

20 Variazione di clausole contrattuali

20.1 Evoluzione del contesto normativo

20.1 Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche di carattere imperativo adottate da ARERA o dal legislatore si intendono inserite di diritto nel Contratto. Parimenti, si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti di ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

20.3 Le Parti dichiarano che l'eventuale nullità di una qualsiasi delle clausole previste nel Contratto non comporterà la nullità dell'intero accordo. La clausola affetta da tale nullità sarà sostituita da una corrispondente previsione basata sull'interpretazione dell'intenzione delle Parti ovvero sulle norme di legge o di provvedimenti di parti autorità.

20.4 Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - Cliente di piccole dimensioni

20.4.1 Ai sensi dell'art. 13 del Codice di condotta commerciale, qualora sussista giustificato motivo, il Fornitore potrà proporre al Cliente di piccole dimensioni modifiche al Contratto tali da assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale stesso. Ai fini del Contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento (disposizioni non imperative), così come il mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, le possibili modifiche della struttura societaria di quest'ultima e le eventuali evoluzioni del mercato in cui la stessa opera. Le variazioni proposte potranno riguardare tanto le condizioni economiche riportate nelle CTE, quanto le disposizioni delle presenti CGF.

20.4.2 In tali ipotesi, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione proposta, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente retail interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva la prova contraria, la comunicazione effettuata all'indirizzo e secondo le modalità specificamente scelte e indicate dal Cliente nel PdC (sezione "Dettagli contrattuali"), si presume ricevuta da quest'ultimo trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

20.4.3 È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente retail di recedere dal Contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

20.4.4 Fatto salvo le deroghe previste dalla vigente normativa, la comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla fattura.

20.5 Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - Cliente di grandi dimensioni

20.5.1 Con esclusivo riferimento ai Clienti di Grandi Dimensioni, il Fornitore sarà sempre autorizzato a proporre modifiche al Contratto, senza limite alcuno.

20.5.2 In tali ipotesi, al fine di permettere di valutare attentamente la modifica proposta, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente di Grandi Dimensioni interessato con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Fatta salva la prova contraria, la comunicazione effettuata all'indirizzo e secondo le modalità specificamente scelte e indicate dal Cliente nel PdC (sezione "Dettagli contrattuali"), si presume ricevuta da quest'ultimo trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di Grandi Dimensioni di recedere dal Contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, con le modalità indicate nella comunicazione di proposta di modifica contrattuale.

20.5.3 In caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non verrà inviata alcuna comunicazione di modifica unilaterale.

21 Oneri fiscali e vari

21.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al Contratto, alla fornitura e ai relativi compensi, sono a carico del Cliente, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del Fornitore senza facoltà di rivalsa.

21.2 Le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica a carico del Cliente, saranno esposte in fattura in voce separata.

21.3 L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal Fornitore, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, comprovanti la spettanza del predetto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria. In mancanza di diversa comunicazione del Cliente, il Fornitore considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo POD e/o PDR, già utilizzate nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le medesime, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e nel contempo non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o il cambiamento.

21.4 Il Cliente assume la responsabilità per la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla esatta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate a quest'ultimo. Qualora dovessero emergere dati differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente al Fornitore, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze d'imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria in

conseguenza di dette difformità.

21.5 Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego dell'energia elettrica e/o gas naturale, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal Fornitore al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il Fornitore potrà ottenere identico rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

21.6 Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente secondo disposizioni di legge.

21.7 Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevato il Fornitore da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego dell'energia elettrica e/o gas naturale fornito rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

22 Richiesta dati catastali

22.1 Ai fini dell'applicazione dell'Art.1 Comma 333 della Legge 311/04 (Legge Finanziaria 2005), il Fornitore richiederà al Cliente, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell'immobile che saranno, in seguito trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

22.2 La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

22.3 Per ogni chiarimento il Cliente potrà consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate "www.agenziaentrate.gov.it".

23 Pagamento del servizio, rateizzazione e garanzie

23.1 Il pagamento dei corrispettivi per le forniture effettuate deve essere fatto entro il termine indicato in fattura, comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione del predetto documento fiscale, e dovrà avvenire con le modalità indicate nelle CTE. Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.

23.2 Il Cliente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento.

23.3 Resta impregiudicato il diritto di proporre reclamo al Fornitore o di avvalersi degli altri diritti e rimedi, fra cui la procedura di conciliazione, previsti dall'ARERA.

23.4 Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o deferire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore.

23.5 Con la stipula del Contratto di fornitura, il Cliente può autorizzare il Fornitore ad attivare - conferendogli a tal riguardo specifico mandato - la procedura di domiciliazione bancaria (SDD) per il pagamento delle fatture, utilizzando i dati forniti dal Cliente. Qualora entro 3 (tre) mesi dall'accettazione della [Proposta di Contratto], non sia stata attivata, per qualsiasi motivo, la modalità di pagamento, prescritta nelle CTE come condizione per l'accesso a determinate offerte commerciali, il Fornitore avrà facoltà di comunicare al Cliente la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell'offerta applicando le condizioni economiche di fornitura previste dall'Autorità per la specifica tipologia di Cliente e procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal Cliente.

23.6 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione come indicato qui di seguito.

23.7 Rateizzazione

23.7.1 Per la fornitura di energia elettrica il Fornitore offrirà la possibilità di rateizzazione nei seguenti casi:

- a) per i POD nella titolarità di clienti domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casistiche diverse dalla successiva lettera c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) per POD nella titolarità di clienti altri sui trattati monorari ai sensi del TIS, qualora la bolletta contenente ricalcoli per casistiche diverse dalla successiva lettera c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio; c) per tutti i POD ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal Contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

Il corrispettivo soggetto a rateizzazione sarà suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:

- nei casi a), b) e c) dell'art. 23.7.1, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- nel caso d) dell'art. 23.7.1, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
- nel caso e) dell'art. 23.7.1, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

23.7.2 Per la fornitura di gas naturale il Fornitore offrirà la possibilità di rateizzazione nei seguenti casi:

- a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal CONTRATTO; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

Il corrispettivo soggetto a rateizzazione sarà suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:

- nei casi a), b) e c) dell'art. 23.7.2, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- nel caso d) dell'art. 23.7.2, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
- nel caso e) dell'art. 23.7.2, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

23.7.3 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni fattura

rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.

23.7.4 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione sarà maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

23.7.5 Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio Fornitore, quest'ultimo ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

23.8 Il pagamento, se avvenuto entro i termini e con le modalità convenute, libera il Cliente dalle proprie obbligazioni di carattere pecuniario. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse, il Cliente dovrà corrispondere, oltre al corrispettivo dovuto, gli interessi di mora maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

23.9 Garanzia

23.9.1 Qualora non sia presente o sia stata revocata la procedura SDD, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale, non soggetto a variazione nel corso della fornitura.

23.9.2 Per la fornitura di energia elettrica l'importo del deposito cauzionale è pari a:

- 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella disponibilità di clienti finali domestici;
- 7,8 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella disponibilità di clienti non domestici connessi in BT diversi dall'illuminazione pubblica, con potenza non superiore a 16,5 kW.
- Per le altre tipologie di POD l'importo dell'eventuale deposito cauzionale sarà oggetto di contrattazione tra le Parti.

23.9.3 Per la fornitura di gas naturale l'importo del deposito cauzionale è pari a:

- 25 € per PDR con consumo fino a 500 Smc/a;
- 77 € per PDR con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a.
- Per le altre tipologie di PDR l'importo dell'eventuale deposito cauzionale sarà oggetto di contrattazione tra le Parti.

23.9.4 Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale il Fornitore può attivare le procedure per la morosità. In tali casi non si applicano le previsioni di cui all'art. 4.3.c TIMOE.

Le Parti convengono che il deposito cauzionale è da ritenersi infruttifero. Esso sarà restituito al Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

23.9.5 Il Cliente non domestico e di GRANDI DIMENSIONI, in alternativa al deposito cauzionale, si impegna a rilasciare in favore del Fornitore, entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di decorrenza della fornitura, fideiussione bancaria a prima richiesta (emessa da primario istituto di credito, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da quest'ultimo) con espressa esclusione della facoltà di opporre eccezioni. La fideiussione dovrà garantire il pagamento di un importo commisurato ai consumi del Cliente, come precisato nella [Proposta di Contratto], e dovrà avere una durata pari a quella del Contratto maggiorata di 3 (tre) mesi. Detta garanzia dovrà, altresì, essere tale da consentire, in caso di inadempimento del Cliente, l'incasso da parte del Fornitore degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest'ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione dell'obbligato principale.

La fideiussione rilasciata dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i 3 (tre) mesi successivi alla sua scadenza. In caso di escussione da parte del Fornitore della fideiussione, il Cliente ripristinerà entro 30 (trenta) giorni la garanzia. In caso di mancato o invalido ripristino della garanzia nel termine di cui al periodo che precede, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

24 Inadempimento del Cliente

24.1 In caso di ritardato pagamento il Fornitore costituirà in mora il Cliente mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro il termine ultimo previsto nella medesima comunicazione. In caso di costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l'invio di un fax al nr 0461 753243 o di una email all'indirizzo crediti@gnplucegas.it o di una PEC all'indirizzo gnplucegas@pec.it contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell'operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal Fornitore pagamenti diversi da bonifico bancario.

24.2 Perdurando la morosità, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uno o più POD e/o PDR nella titolarità del Cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo che precede e comunque nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari al contributo in quota fissa previsto dal TIV, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

24.3 Notifica costituzione in mora

Il termine minimo dalla data di notifica della costituzione in mora per la richiesta di sospensione è fissato:

24.3.1 Per la fornitura di energia elettrica in almeno:

- 25 (venticinque) giorni solari, nel caso di Clienti di Piccole Dimensioni titolari di POD dotati di misuratori alimentati in BT per i quali sussistano le condizioni tecniche per permettere al Distributore la riduzione della potenza;
- 40 (quaranta) giorni solari nel caso di Clienti di Grandi Dimensioni o Clienti di Piccole Dimensioni titolari di POD non dotati di misuratori per i quali è possibile la riduzione di potenza; in tali casi il Distributore provvederà direttamente al tentativo di sospensione.

24.3.2 Per la fornitura di gas naturale il termine minimo dalla data di notifica della costituzione in mora per la richiesta di sospensione è fissato in almeno 40 (quaranta) giorni solari.

24.4 Nel caso di Clienti di Piccole Dimensioni, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà applicata una riduzione della potenza del 15% di quella disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione predetta, nel caso in cui perduri l'inadempimento del Cliente, verrà sospesa la fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

24.5 In ogni caso, la fornitura non potrà essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione

in mora nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi; b) qualora il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle CGF-E; c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo alla fatturazione di importi per consumi risulanti a più di due anni prima; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

24.6 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse realizzabile, il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione della fornitura, qualora tecnicamente attuabile. Nel caso in cui anche l'interruzione della fornitura non risultasse possibile, il Fornitore si riserva la facoltà di estinguere la propria responsabilità di prelievo c/o il POD e/o PdR. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale per inadempimento del Cliente e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD e/o PdR da parte di altro utente del servizio di trasporto e dispacciamento, verranno attivati i servizi di ultima istanza.

24.7 Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente non disalimentabile, il Fornitore si riserva di provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD e/o PdR. In tal caso per il POD e/o PdR del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale saranno attivati i servizi di ultima istanza. Il SIL, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD e/o PdR da parte di altro utente del servizio di distribuzione e/o dispacciamento, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza.

24.8 Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. Per ulteriori informazioni si rimanda all'art. 13.

24.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR", derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro Fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

24.10 In ogni caso, qualora il cliente moroso con riferimento a un POD e/o PdR cessato, sia rifornito su altro POD e/o PdR attivo, sarà facoltà del Fornitore addebitargli nella prima fattura utile attinente a quest'ultimo, quanto ancora dovuto per l'erogazione relativa al POD e/o PdR cessato.

25 Cessione del Contratto

25.1 Il Cliente autorizza il Fornitore a cedere a terzi il Contratto alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione. Dell'interventata cessione il Cliente sarà informato per iscritto.

25.2 Al contrario il Cliente non potrà cedere il contratto a terzi, senza il preventivo assenso del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano una società controllante il cedente o controllata da quest'ultimo ovvero società che unitamente al cedente si trovi sotto il controllo di altra società, senza il preventivo assenso del Fornitore.

25.3 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda da parte del Cliente resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 cod. civ. Il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario dell'azienda, indipendentemente dalle risultanze delle scritture contabili, risponde in solido con il cedente nei confronti del Fornitore degli eventuali debiti inerenti al contratto di fornitura in essere con il soggetto precedentemente nella disponibilità dell'azienda.

25.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere i/i credito/i derivante/i dalla Fornitura oggetto del Contratto a soggetti terzi, ivi compresi banche, istituti assicurativi e/o società di factoring e/o altre società del Gruppo Nord Petroli. Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a trasmettere copia del Contratto ai potenziali cessionari perché possano debitamente prenderne visione per verificare l'esistenza dei crediti da cedere.

26 Diverso Utilizzo

26.1 L'energia elettrica e/o gas naturale è somministrata esclusivamente per gli usi indicati nella richiesta di fornitura.

27 Forza Maggiore

27.1 Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento del Contratto dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.

27.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che rallentano o impediscono l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura oggetto del Contratto;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI che incidono sul regolare sviluppo del rapporto contrattuale

27.3 Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

27.4 Anche nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore quanto dovuto per i consumi nel frattempo maturati.

28 Riservatezza e Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali

28.1 In vigore di Contratto, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al Contratto stesso, se non previa raccolta dell'espresso consenso dell'altra, ad eccezione dei dati, delle informazioni e delle notizie che, per loro natura, devono essere divulgate o comunicate a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto dell'accordo.

28.2 Il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata dal Fornitore, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

28.3 Il Fornitore effettuerà il trattamento dei dati personali conferiti dal Cliente nel rispetto della normativa vigente.

28.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE DEL CLIENTE

28.4.1 In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato in merito al trattamento dei propri dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Il Fornitore rende edotto il Cliente di quanto segue.

28.4.2 Titolare del trattamento è GRUPPO NORD PETROLI S.R.L., con sede in via per Olle, 40 - 38051 - Borgo Valsugana (TN), email: info@nord-

dpetroli.it, PEC: nordpetroliborgo@pec.it, telefono +39 0461 753159.

28.4.3 I dati personali forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:

- attuazione del servizio richiesto;
- gestione rapporto contrattuale posto in essere e adempimento obblighi connessi;
- amministrativo-contabili;
- rilascio delle carte fedeltà;
- invio di comunicazioni elettroniche (newsletter) aventi contenuto informativo e/o promozionale;
- comunicazione dei dati a partner commerciali per offrire il servizio o prodotto da voi richiesto;
- adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa di riferimento, e/o da un ordine dell'Autorità;
- esercizio dei diritti del titolare del trattamento (ad es. diritto di difesa in giudizio).

28.4.4 La base giuridica del trattamento si fonda sull'esecuzione del contratto e adempimenti connessi, sull'art. 130, comma 4 del D.lgs. n. 196/2003, e sull'interesse legittimo del titolare.

28.4.5 Previo distinto e specifico consenso, i dati potranno essere trattati per l'invio di comunicazioni aventi contenuto promozionale in riferimento ai servizi e prodotti offerti dal titolare mediante messaggistica istantanea e/o posta ordinaria e per l'invio di comunicazioni commerciali aventi contenuto informativo e promozionale in riferimento ai servizi e prodotti offerti da società terze con cui collabora il titolare.

28.4.6 Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati e, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e l'esattezza dei dati. Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali finalizzati alla profilazione che riguardano i dati personali.

28.4.7 I dati saranno trattati dai dipendenti e da altri soggetti autorizzati al trattamento di cui si avvale il Titolare per lo svolgimento della propria attività e da soggetti terzi che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili esterni del trattamento.

28.4.8 I dati personali saranno trattati, generalmente, all'interno dell'Unione Europea.

28.4.9 Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. UE 2016/679 o, qualora dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli interessati.

28.4.10 Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-UE sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.

28.4.11 Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento degli stessi necessari per l'espletamento del contratto o della prestazione richiesta, comporterà l'impossibilità di dare attuazione al Servizio.

28.4.12 I dati saranno trattati per il periodo ritenuto strettamente necessario per adempiere le finalità di cui sopra e in base a quanto previsto dalla legge almeno per 10 anni dalla cessazione del rapporto e/o fino a revoca del consenso.

28.4.13 Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento UE, si informa l'Interessato che:

- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

29 Registrazione

29.1 Il Contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso di uso. I relativi oneri sono a carico della Parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

29.2 L'imposta di bollo eventualmente dovuta è a carico del Cliente.

30 Elezione di Domicilio e Foro Competente

30.1 Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto:

- quanto al Fornitore presso la propria sede legale;
- quanto al Cliente presso l'indirizzo indicato nella sezione "Dati del Cliente" della [Proposta di Contratto].

30.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza indogabile di ogni altro foro prevista dalla normativa vigente.

30.3 Per tutte le controversie fra il Fornitore e il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

31 Legge applicabile

31.1 Il Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dal le eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra autorità competente in materia.

32 Utilizzo del logo e dei marchi di GRUPPO NORD PETROLI

32.1 Il Contratto non fornisce al Cliente alcun diritto sul marchio e/o logo del Fornitore, siano essi registrati o non registrati, su nomi, simboli, colori ed immagini, schemi e colori distintivi, strumenti, stili, emblemi, che lo contraddistinguono, in quanto materiale in proprietà esclusiva del Fornitore.

32.2 L'utilizzo da parte del Cliente di loghi, emblemi e disegni contenenti il termine "GNP" deve derivare esclusivamente dall'esecuzione del Contratto ed il Cliente si impegna dunque a non utilizzarli se non in ottemperanza ed in conformità al Contratto medesimo. Il Cliente si impegna a non utilizzare qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale di segno o marchio uguale o confondibile con il marchio "GNP" o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione.

32.3 Il Cliente si impegna a risarcire il Fornitore per qualsiasi richiesta di danni presentata nei confronti di quest'ultimo che abbia avuto origine nell'utilizzazione impropria e/o contraria ai doveri contrattuali del marchio e/o del logo del Fornitore.

32.4 È fatto espresso divieto di utilizzare il marchio "GNP" da parte del Cliente nella propria documentazione commerciale, nei comunicati stampa e/o in qualsiasi altro documento, anche non destinato all'esterno, salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore.

33 Comunicazioni

Fatte salve le disposizioni di cui al Contratto che, per determinate tipologie di comunicazioni dirette al Fornitore prevedono specifiche o differenti modalità di invio, tutte le comunicazioni del Cliente relative al Contratto devono:

- essere fatte per iscritto;
- contenere i dati identificativi del Cliente e del/i POD e/o PdR interessato/i;
- essere inviate a mezzo Raccomandata a/r all'indirizzo "Gruppo Nord Petroli S.r.l. - via per Olle, 40 - 38051 - Borgo Valsugana (TN)" oppure a mezzo PEC all'indirizzo gnplucegas@pec.it.

Eventuali comunicazioni del Cliente effettuate con modalità non conformi si considereranno non inoltrate e, conseguentemente, mai ricevute dal Fornitore.

34 Reclami

34.1 In ogni momento il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo per iscritto tramite:

- servizio postale all'indirizzo Gruppo Nord Petroli S.r.l. - via per Olle, 40 - 38051 - Borgo Valsugana (TN);
- posta elettronica, all'indirizzo reclami@gnplucegas.it;
- consegna presso gli sportelli del Fornitore;

utilizzando il Modulo per il reclamo scritto allegato al Contratto, disponibile anche presso gli sportelli del Fornitore e scaricabile dal sito internet www.gnplucegas.it.

E' fatto salva la possibilità di inviare il reclamo senza utilizzare il sopra richiamato modulo purché la comunicazione - da inviare con le medesime modalità - contenga almeno i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso di specie, energia elettrica);
- Codice identificativo del POD e/o PdR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
- Breve descrizione del motivo del reclamo

34.2 Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura, il Fornitore richiederà al Distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al Cliente. Per detti servizi il Cliente ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al Distributore.

34.3 Il Fornitore s'impegna a dare una risposta scritta e motivata, con le modalità ed entro i termini stabiliti nel TIQV. Si impegna, inoltre, a rispettare i livelli specifici e generali di qualità imposti dal TIQV, nonché a corrispondere al Cliente gli eventuali indennizzi ivi previsti.

35 Risoluzione extragiudiziale delle controversie

35.1 Qualora il Cliente abbia presentato reclamo al Fornitore e abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente - o non abbia ricevuto risposta - decorsi 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. Il Servizio Conciliazione dell'ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il Fornitore, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore, che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l'instaurarsi di un contenzioso. La procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinato dal TIQV. Il Cliente potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma online del sito internet www.conciliaonline.net.

35.2 Il Cliente può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa tensione e/o media tensione.

35.3 Il Cliente non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:

- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia;
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione;
- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del Cliente per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione.

35.4 L'esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria. Qualora il Cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell'ARERA per esprire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti "ADR" Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco dell'ARERA, disponibile al link "elenco ADR dell'Autorità" sul sito internet <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>.

35.5 Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm> oppure www.conciliazioneenergia.it.

36 Allegati

36.1 I documenti allegati alle presenti CGF, unitamente a tutti quelli in esse richiamati o da esse dipendenti o alle stesse comunque collegati, s'intendono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del Contratto.